

Legge Delega 227/2021 e Decreti Attuativi



La Legge Delega 227/2021



La Legge 227/2021 ha avviato una revisione delle norme in materia di disabilità, per renderle coerenti:

- Alla **Costituzione**.
- Alle disposizioni della **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**.
- E alla **Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021 -2030**.

Art. 1. Oggetto e finalità della delega

« Il Governo è delegato... al fine di garantire alla persona con disabilità di **ottenere il riconoscimento della propria condizione**, anche attraverso una **valutazione** della stessa...che consenta **il pieno esercizio dei diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa**, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi,... e di **promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri**, nel rispetto dei **principi di autodeterminazione e di non discriminazione**»

Incarica il governo di emanare i decreti attuativi.

DECRETI ATTUATIVI



D.L. 13 dicembre 2023 n. 222

Disposizioni in materia di **riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità**.

D. L. 5 febbraio 2024 n. 20

Istituzione dell'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità

D.L. 3 maggio 2024 n. 62

Definizione della condizione di disabilità, della **valutazione di base**, di **accomodamento ragionevole**, della **valutazione multidimensionale** per l'elaborazione e attuazione del **progetto di vita individuale personalizzato e partecipato**.

Decreto Legislativo n. 62

Introduce una nuova valutazione della disabilità e rende operativo il progetto di vita individuale personalizzato e partecipato

Capo I – Finalità e definizioni generali (Articoli 1 – 4)

Capo II – Procedimento valutativo di base e accomodamento ragionevole (Articoli 5 – 17)

Capo III – Valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Articoli 18 – 32)

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali (Articoli 33 – 40)



Capo I - Oggetto e finalità (Art.1)

- Assicurare alla persona il **riconoscimento della propria condizione di disabilità**, per **rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.**
- **Garantire accesso** a servizi, prestazioni e supporti attraverso l'introduzione di:
 - 1) **Accomodamento ragionevole.**
 - 2) **Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato** secondo i principi dell'autodeterminazione e della non discriminazione.



Capo I –Definizioni generali (art. 2 - 4)

- **«Progetto di vita»:** progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità che, **partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto ad individuare**, in una visione esistenziale unitaria, **i sostegni**, formali e informali, **per consentire alla persona** stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di **poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri.**



Terminologia in materia di disabilità

- **E' persona con disabilità** chi presenta durature compromissioni di natura fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, **in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.**
- La parola «handicap» è sostituita dalle seguenti **«condizione di disabilità»**.
- Le parole «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile» sono sostituite dalle seguenti **«persona con disabilità»**.



Capo II - Valutazione di base e riconoscimento della condizione di disabilità (dall'art. 5 all'art. 16)



Chi è già in possesso della certificazione di handicap, secondo attuale legislazione, non è tenuto a sottoporsi alla nuova valutazione e acquisisce i medesimi diritti

La **valutazione di base** è il procedimento unitario volto al riconoscimento della **condizione di disabilità**... che comprende ogni accertamento dell'invalidità civile previsto dalla normativa.

L'esito della valutazione di base è attestato da un certificato con **validità non limitata nel tempo**.

Nel caso di **riconoscimento della condizione di disabilità** della persona, **sono individuate nel medesimo certificato la necessità e l'intensità dei sostegni**. (Sostegno lieve o medio; intensivo, elevato o molto elevato).

La **commissione**, al termine della valutazione di base, **ha l'obbligo di informare la persona con disabilità e/o la sua famiglia** che da quel **momento sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato**.

Capo II - Accomodamento ragionevole Art. 17

Nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge, non garantisca alle persone con **disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali**, l'accomodamento ragionevole...
individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati,
che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.

Non è vero che
chi si accontenta gode...
chi si accontenta,
si accontenta!

Cit.



Quello che le donne dicono

Capo III - Progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Art. 18 – 27)

Il progetto di vita:

1. è diretto a **realizzare gli obiettivi della persona** con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, **facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri;**
2. **individua**...gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli volti a eliminare, a prevenire le barriere e ad attivare **i supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita;**
3. è **oggetto ad aggiornamento**, anche su richiesta della persona o di chi la rappresenta;
4. deve essere sostenibile nel tempo e garantire continuità;
5. **La persona con disabilità è titolare del progetto di vita** e ne richiede l'attivazione.



Coordinamento, contestualità e integrazione nel progetto di vita

Art. 19

Sanità e servizi socioassistenziali: il progetto di vita assicura il coordinamento tra i piani di intervento previsti per ogni singolo contesto di vita e dei relativi obiettivi.

L'integrazione socio-sanitaria è conseguita in sede di valutazione multidimensionale [...] attraverso la valutazione del profilo di funzionamento, l'analisi dei bisogni e delle preferenze e la definizione congiunta e contestuale degli interventi da attivare.

MENO MALE CHE
NESSUNO SENTE QUELLO
CHE PENSO!

cit.



Libertà di scelta sul luogo di abitazione, e continuità dei sostegni

- Il progetto di vita tende a favorire la libertà della persona con disabilità di **scegliere dove vivere e con chi vivere**, individuando appropriate soluzioni abitative e, ove richiesto, **garantendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali**, salvo il caso dell'impossibilità di assicurare l'intensità, in termini di appropriatezza, degli interventi o la qualità specialistica necessaria. (Art. 20)
- **Il procedimento** di valutazione multidimensionale, di redazione e monitoraggio del progetto di vita, **si conforma al principio di autodeterminazione e assicura la partecipazione attiva della persona con disabilità...**anche mediante **l'utilizzo di strumenti** che supportino la presa di decisioni e la manifestazione dei desideri e delle scelte. (Art. 21)
- La persona con disabilità può anche essere **supportata da una persona che faciliti l'espressione delle sue scelte e l'acquisizione della piena comprensione** delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita. (Art.22)



Avvio del procedimento per la formazione del progetto di vita Art. 23



- L'avvio dell'iter può essere innescato al **termine della valutazione di base**.
- La persona con disabilità o chi la rappresenta...può **avanzare l'istanza per la predisposizione del progetto di vita in forma libera** e in qualsiasi momento.
- L'istanza è presentata **all'ambito territoriale sociale...in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilità** o altro ente individuato con legge regionale, quale titolare del relativo procedimento (es.: comune di residenza o punto unico di accesso).
- **La persona con disabilità può allegare all'istanza una proposta di progetto di vita**. La proposta di progetto di vita può essere presentata anche successivamente all'avvio del procedimento.

(entro 15 giorni è comunicato l'avvio del procedimento e il tutto si deve concludere entro 90 giorni)

Capo III - Unità di valutazione multidimensionale

- L'unità di valutazione multidimensionale ha lo scopo di **elaborare il progetto di vita secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali.** (Art. 24)
- L'unità di valutazione multidimensionale rileva gli obiettivi della persona secondo i suoi **desideri e le sue aspettative.** (Art. 25)



Capo III - Unità di valutazione multidimensionale

Art. 24

Fanno parte dell'unità di valutazione multidimensionale le seguenti figure:

1. la **persona con disabilità** e l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
2. La persona di cui all'art.22, se nominato dall'interessato (**persona che faciliti l'espressione delle sue scelte** e l'acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita);
3. un **assistente sociale**, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali;
4. uno o più **professionisti sanitari** designati dalla Azienda Sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l'integrazione sociosanitaria;
5. un **rappresentante dell'istituzione scolastica**;
6. ove necessario, un **rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo** delle persone con disabilità;
7. Il **medico di medicina generale o il pediatra** di libera scelta (senza oneri a carico della finanza pubblica).

Su richiesta della persona con disabilità **possono partecipare**: il coniuge, i figli, un parente affine, un medico specialista, un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente con specifica competenza sui progetti di vita anche del terzo settore, referenti dei servizi pubblici o privati presso i quali la persona fruisce di servizi o prestazioni. (Oneri eventuali sono a carico della persona con disabilità)



Valutazione multidimensionale art. 25



Il procedimento si articola in **quattro fasi**:
Ogni fase è **svolta in modo collegiale**

Nel caso di minori, la valutazione multidimensionale considera anche il profilo di funzionamento redatto ai fini scolastici.

1) Rileva gli obiettivi della persona secondo i suoi desideri e le sue aspettative e definisce il profilo di funzionamento (capacità e performance ICF), nei differenti ambiti di vita liberamente scelti.

2) Individua barriere e facilitatori.

3) Formula valutazioni inerenti il profilo di salute fisica, mentale, intellettiva e sensoriale, ai **bisogni della persona e ai domini della qualità di vita**, in relazione alle **priorità espresse dalla persona**.

4) Definisce gli obiettivi da realizzare con il progetto di vita, partendo dal censimento di eventuali piani specifici di sostegno già attivati e dai loro obiettivi.

Capo III - Forma e contenuto del progetto di vita Art. 26

Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale...i soggetti che hanno preso parte al relativo procedimento, **predispongono il progetto di vita che individua i sostegni, il budget di progetto e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscono l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali.**

Il progetto di vita è soggetto ad aggiornamento anche su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta.



Il progetto individua:

- a) gli **obiettivi della persona**;
- b) gli **interventi** individuati nelle seguenti aree: **apprendimento, socialità ed affettività; formazione, lavoro; casa e habitat sociale; salute**;
- c) **i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli ... nonché i sostegni** per garantire la piena inclusione e il godimento, **sulla base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali e delle libertà fondamentali**, incluse le prestazioni previste dai LEA;
- d) **i piani operativi** e specifici individualizzati delle **azioni e dei sostegni correlati** agli obiettivi del progetto;
- e) gli **operatori e le altre figure coinvolte** (compiti e responsabilità);
- f) la nomina del **referente** ;
- g) la **programmazione di tempi e le modalità delle verifiche** periodiche ;
- h) il dettaglio e **l'insieme delle risorse** umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, già presenti o attivabili anche in seno alla comunità territoriale, alla rete familiare nonché al sistema dei supporti informali, che compongono il **budget di progetto**.



Le misure, le prestazioni ed i servizi contenuti nel progetto di vita [...] possono essere conformati sulla base delle esigenze emerse dalla valutazione multidimensionale e possono assumere contenuto personalizzato rispetto all'offerta disponibile.



Il progetto di vita con il relativo Budget, **redatto in formato accessibile** per la persona con disabilità, è predisposto dall'unità di valutazione multidimensionale...

I soggetti...(di cui sopra) lo approvano e lo sottoscrivono.

Il progetto è sottoscritto dalla persona con disabilità secondo le proprie capacità comunicative o da chi ne cura gli interessi.

Il progetto di vita ha efficacia dal momento della approvazione e sottoscrizione... ferma restando la possibilità di modifica del medesimo su istanza di parte...

Portabilità del progetto di vita. Continuità e non regressione (Art. 27)

Il **diritto al progetto di vita è garantito anche in caso di variazione**, temporanea o definitiva, **del contesto territoriale, di vita o del luogo di abitazione**, tenendo conto della specificità dei contesti di riferimento.

Il progetto di vita non si interrompe al compimento dell'età...individuata per le persone anziane.



Budget di progetto (Art. 28 – 31)

L'attuazione del progetto di vita è sostenuta dal BUDGET DI PROGETTO che è costituito, in modo integrato, dall'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali.



Il budget di progetto è caratterizzato da flessibilità e dinamicità al fine di integrare, ricomporre, ed eventualmente riconvertire, l'utilizzo di risorse pubbliche, private ed europee.

La persona con disabilità, può anche **autogestire il budget** con l'obbligo di rendicontare secondo quanto previsto nel progetto.

Fase di sperimentazione (Art. 33)

Il **1° gennaio 2025** [...] è avviata una **procedura di sperimentazione per dodici mesi**, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra nord, sud e centro Italia, e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla **valutazione di base** disciplinata dal Capo II del presente decreto.

Dal **1° gennaio 2025** è avviata una **procedura di sperimentazione per dodici mesi**, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra nord, sud e centro Italia, e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla **valutazione multidimensionale e del progetto di vita** previste dal Capo III del presente decreto.

Il decreto doveva entrare a regime il **1° gennaio 2026** ma con il decreto **Milleproroghe** è stato spostato al **1° gennaio 2027**
(alle 9 province ne sono state aggiunte altre 11)

Grazie



www.personecoordnazionale.it

COMITATO FAMIGLIE 162
PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 162 IN PIEMONTE

comitato162piemonte@gmail.com

**COMITATO
FAMIGLIE 162**
PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 162 IN VALLE D'AOSTA

Comitato162vda@gmail.com

**COMITATO 162
LOMBARDIA**
PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE ONU
E DELLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITÀ

comitato162lombardia@gmail.com

 **NEUROPECULIAR**
Movimento per la Biodiversità Neurologica

segreteria@neuropeculiar.eu